



COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 42 del 27/12/2017)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Articolo 3 - Accertamento delle violazioni
- Articolo 4 - Sanzioni

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 5 - Spazi ed aree pubbliche
- Articolo 6 - Luminarie
- Articolo 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Articolo 8 - Atti vietati su suolo pubblico
- Articolo 9 - Atti vietati nei giardini pubblici ed aree gioco
- Articolo 10 - Aree e zone vietate all'accesso dei cani

TITOLO III- NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 11 - Marciapiedi
- Articolo 12 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- Articolo 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Articolo 14 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
- Articolo 15 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 16 - Sgombero neve
- Articolo 17 - Rami e siepi
- Articolo 18 - Pulizia fossati
- Articolo 19 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Articolo 20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Articolo 21 - Esposizione di panni e tappeti

TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 22 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Articolo 23 - Oggetti mobili
- Articolo 24 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Articolo 25 - Accensioni di fuochi
- Articolo 26 - Utilizzo di strumenti musicali
- Articolo 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose
- Articolo 28 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Articolo 29 - Uso dei dispositivi antifurto
- Articolo 30 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Articolo 31 - Depositi esterni
- Articolo 32 - Sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO V - ANIMALI

- Articolo 33 - Animali di affezione
- Articolo 34 - Custodia e tutela degli animali
- Articolo 35 - Cani
- Articolo 36 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA

- Articolo 37 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Articolo 38 - Attività miste

- Articolo 39 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 40 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree
- Articolo 41 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
- Articolo 42 - Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 43 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Articolo 44 - Insediamento di attività produttive

TITOLO VII - VARIE

- Articolo 45 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Articolo 46 - Accattonaggio
- Articolo 47 - Artisti di strada
- Articolo 48 - Divieto di campeggio libero
- Articolo 49 - Bagni
- Articolo 50 - Contrassegni del Comune

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 51 - Abrogazioni di norme, rinvii e entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/1998.

ARTICOLO 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, anche gestito in forma associata con altre amministrazioni locali, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e/o ai componenti dell'organo esecutivo dell'Ente appositamente investiti di funzioni gestionali sulla base dell'Articolo 53, c. 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., nonché al personale dell'A.R.P.A. Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, ai funzionari dell'A.S.L. competente e alle guardie ecologiche volontarie della Provincia di Vercelli e a tutti gli ulteriori corpi di guardie ecologiche volontarie munite dei poteri previsti dalla L.R. n. 32/1982, per quanto concerne le competenze loro attribuite dalla normativa regionale vigente.
- 2) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi o organi di polizia statale, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981.
- 4) Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Responsabile del servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

ARTICOLO 4 - SANZIONI

- 1) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00.
- 2) All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
- 3) Alla contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.
- 4) La violazione delle ordinanze adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Articolo 3 del presente regolamento e di ogni altra ordinanza comunale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore a € 25,00 e non superiore ad € 250,00, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti punito da specifiche disposizioni di leggi speciali. Sono, altresì, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da specifiche norme del presente regolamento.
- 5) Per le violazioni di cui al presente regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini prescritti dall'Articolo 16 della Legge 24/11/1981, n. 689.
- 6) Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione, se non nei casi e modi ammessi dalla legge.
- 7) Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'Articolo 6 della Legge 24/11/1981, n. 689, sono obbligate in solido.
- 8) Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Titolo II - Spazi ed aree pubbliche

ARTICOLO 5 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'Articolo 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

ARTICOLO 6 - LUMINARIE

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà, in modo particolare non potranno essere utilizzati ganci e/o altri sostegni infissi negli alberi. E', in ogni caso, vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 7 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di

messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

ARTICOLO 8 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Paese di Asigliano Vercellese è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati. Sono consentiti i soli interventi manutentivi eseguiti da soggetti autorizzati nel rispetto delle norme vigenti;
- b) deteriorare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e le loro attinenze, le strade, i marciapiedi, le aiuole e le aree verdi e le aree pubbliche in genere, nonché i manufatti di qualsiasi tipo;
- c) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di veicoli e di qualsiasi altro genere;
- d) eseguire sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, giochi che possano creare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per altri, procurare danni o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- e) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- f) bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- l) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- m) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- n) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non via sia autorizzati, sull'altrui proprietà;
- o) scaricare e/o abbandonare rifiuti di ogni genere pericolosi e non pericolosi, compresi i materiali provenienti da scarti di opere edili o demolizioni, spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- p) ostruire o invertire il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- q) impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto e), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 9 - ATTI VIETATI NEI GIARDINI PUBBLICI ED AREE GIOCO

1) Nei giardini e luoghi pubblici e nelle aree gioco è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi o utilizzare gli stessi per attività espositive non autorizzate.

2) Nei giardini inoltre è vietato introdurre qualsiasi animale, ad eccezione dei cani per ciechi.

3) E' vietato danneggiare, rimuovere, manomettere, sporcare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.

4) E' vietato utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età apposto sugli stessi impianti e attrezzature.

5) E' vietato circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione.

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ARTICOLO 10 - AREE E ZONE VIETATE ALL'ACCESSO DEI CANI

1) E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giochi per bambini e all'uso appositamente attrezzate, nonché in tutte le zone che il Sindaco avrà individuato con espressa ordinanza debitamente segnalata da apposita cartellonistica, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.

2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche riconducibili a ordinanze del Sindaco già emesse e vigenti.

Titolo III- Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

ARTICOLO 11 - MARCIAPIEDI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade;
 - c) E' vietato ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione.
- 2) Non si possono percorrere i marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere, quando ciò si renda necessario, alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
- 2) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita rete di smaltimento delle acque meteoriche e, comunque, nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. Il proprietario dell'immobile, o il suo utilizzatore, ha il dovere di provvedere alla immediata riparazione o sostituzione del canale di gronda e/o del pluviale qualora provochi stillicidio sulla strada o sulle pareti sottostanti del fabbricato.
- 6) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla

pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

7) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10) Le violazioni di cui ai commi 5), 6), 7) e 8) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

11) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00.

ARTICOLO 13 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO PUBBLICO / PRIVATO E ARREDO URBANO

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, ovvero i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino, fatte salve ipotesi di reato.

ARTICOLO 15 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1) Fermo restando quanto previsto per le attività di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 18, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 16 - SGOMBERO NEVE

1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. Alla rimozione della neve dei passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

2) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a che siano

tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 17 - RAMI E SIEPI

1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà di privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà di privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

4) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da

€ 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 18 - PULIZIA FOSSATI

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 19 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 20 - PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 21 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo IV - Norme di tutela ambientale

ARTICOLO 22 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

1) I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

ARTICOLO 23 - OGGETTI MOBILI

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 24 - OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 25 - ACCENSIONI DI FUOCHI

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'Articolo 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. Sono fatti salvi eventuali usi debitamente autorizzati preventivamente.

5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è tuttavia sempre vietata. Il Comune ha facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

ARTICOLO 26 - UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

1) Negli spazi ed aree di cui all'Articolo 1 è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00 e dalle 12,00 alle 15,30, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 e dalle 12,00 alle 15,30 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Per l'alimentazione elettrica degli strumenti musicali e/o impianti di illuminazione sarà vietato utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici, salva espressa autorizzazione dell'Ente proprietario.

4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

ARTICOLO 27- ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'Articolo 10, comma 3, della L. 447/95.

ARTICOLO 28 - BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

ARTICOLO 29 - USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'Articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge n. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00.

ARTICOLO 30 - USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni

rumorose.

ARTICOLO 31 - DEPOSITI ESTERNI

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 32 - SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Titolo V - Animali

ARTICOLO 33 - ANIMALI DI AFFEZIONE

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ARTICOLO 34 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

1) Ai proprietari o possessori o chiunque li abbia in custodia anche temporanea di animali è vietato:

a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino le strade, i marciapiedi o altri spazi pubblici. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Il divieto di cui al presente articolo sussiste per

qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie;

b) condurre gli animali senza avere al seguito idonei strumenti per provvedere alla immediata pulizia del suolo in caso di imbrattamento;

c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'Articolo 1;

e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

4) La violazione di cui al comma 1) lettera a) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) La violazione di cui al comma 1 lettera b) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

6) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

ARTICOLO 35 - CANI

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria e comunque fuori dal centro urbano.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante *microchips*, e a riconsegnare alla ASL territorialmente competente l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

5) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti

senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 6, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

6) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, fatte salve altre previsioni speciali.

8) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

9) La violazione di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

ARTICOLO 36 - DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VI - Polizia annonaria

ARTICOLO 37 - VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato, salvo diversa previsione di legge:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge n. 287/1991 e s.m.i..

ARTICOLO 38 - ATTIVITÀ MISTE

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ARTICOLO 39- COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
- b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
- c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata:

- a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo Articolo 40.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- c) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Articolo 29 co. 1 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall'Articolo 29 co. 2 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

ARTICOLO 40 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €500,00.

ARTICOLO 41 - ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti

norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Articolo 29 c. 2 del D.lgs. n. 114/1998.

10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ARTICOLO 42 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri. Quanto previsto al presente comma resta valido per ogni tipo di occupazione del suolo pubblico e a qualsiasi scopo destinato.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 43 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

ARTICOLO 44 - INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1) Ferme restando le disposizioni in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare una segnalazione certificata di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, anche gestito in forma convenzionata, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga segnalazione.

2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Titolo VII - Varie

ARTICOLO 45 - RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari, a scopo benefico ed umanitario, effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di culto.

6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ARTICOLO 46 - ACCATTONAGGIO

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

ARTICOLO 47 - ARTISTI DI STRADA

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

ARTICOLO 48 - DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche con camper e roulotte; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'Articolo 159 del Codice della Strada.
- 5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

ARTICOLO 49 - BAGNI

- 1) Il divieto di balneazione nei torrenti, nelle rogge e nei cavi è disposto dal Sindaco con

apposita ordinanza.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del torrente, delle rogge e dei cavi o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

ARTICOLO 50 - CONTRASSEGNI DEL COMUNE

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il *logo* di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 51 - ABROGAZIONI DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, e fa rinvio dinamico alle norme di superiore e pari rango.